

Ordinanza concernente l'abrogazione e l'adeguamento di ordinanze nell'ambito del riordinamento delle commissioni extraparlamentari

del 12 settembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 20 novembre 1956¹ concernente la Commissione svizzera per la navigazione marittima;
2. Ordinanza del 13 febbraio 1959² concernente la Commissione per le indennità anticipate agli Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista;
3. Ordinanza d'esecuzione del 2 settembre 1970³ della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 28 aprile 2004⁴ sullo stato civile

Art. 88

Abrogato

2. Ordinanza del DFE del 4 luglio 2000⁵ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Art. 5 Esame delle domande e decisione

¹ La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

² L'Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

¹ RU **1956** 1548

² RU **1959** 124

³ RU **1970** 1139, **2000** 187

⁴ RS **211.112.2**

⁵ RS **414.711.5**

Art. 6

Abrogato

3. Ordinanza del 9 dicembre 1996⁶ concernente la requisizione

Art. 29 cpv. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 50

Capitolo 4: Protezione dei dati

Art. 51

Abrogato

4. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sull'energia (OEn)

Art. 6 cpv. 1

¹ Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori indipendenti.

5. Ordinanza del 7 aprile 1976⁸ concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri

Art. 5 secondo periodo

Abrogato

6. Ordinanza del 5 aprile 2000⁹ sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

Art. 13 cpv. 4

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni nomina i membri della Commissione. L'UFAM convoca quest'ultima secondo le necessità.

⁶ RS 519.7

⁷ RS 730.01

⁸ RS 747.341.2

⁹ RS 814.681

7. Ordinanza del 20 dicembre 1982¹⁰ sul lavoro a domicilio (OLLD)

Art. 13

Abrogato

8. Ordinanza del 5 dicembre 2003¹¹ sulle commissioni del servizio civile (OCSC)

Art. 1 lett. b

Abrogata

Art. 2 cpv. 2 lett. a

² Designa:

- a. il presidente della commissione d'ammissione;

Sezione 4 (art. 23–27)

Abrogata

9. Ordinanza del 30 giugno 2004¹² sul sistema d'informazione del servizio civile

Art. 3 lett. j

Il sistema ZIVI+ serve da sostegno a tutta l'esecuzione del servizio civile:

- j. la gestione di membri delle commissioni d'ammissione, la pianificazione delle audizioni e il sostegno amministrativo ai lavori delle commissioni;

Art. 5 lett. d

I dati trattati nell'ambito dell'esecuzione del servizio civile provengono:

- d. dai membri delle commissioni d'ammissione;

Art. 6 cpv. 1 lett. g nonché h

¹ Nel sistema ZIVI+ i dati che possono essere trattati concernono:

- g. i membri delle commissioni d'ammissione;
- h. le sedute delle commissioni d'ammissione;

¹⁰ RS 822.311

¹¹ RS 824.013

¹² RS 824.095

Art. 7 lett. y

Abrogata

L'allegato è modificato come segue:

N. 77 Rinvio fra parentesi

...

77 Appartenenza alla commissione (ammissione)

N. 81

Abrogato

10. Ordinanza del 2 dicembre 1996¹³ concernente l'amministrazione del Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 cpv. 2 primo periodo

² Il Consiglio di amministrazione consta di 11 membri. ...

Art. 3 cpv. 2 primo periodo

² Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare se almeno sette dei suoi membri sono presenti. ...

11. Ordinanza del 27 giugno 1984¹⁴ sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino (OSSP)

Titolo prima dell'art. 15

Sezione 5: Vigilanza

Art. 15 rubrica

Abrogata

Art. 16

Abrogato

¹³ RS 831.192.1

¹⁴ RS 916.314.1

**12. Ordinanza del 13 gennaio 1999¹⁵ sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario
in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR)**

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 5: Vigilanza

Art. 12 rubrica

Abrogata

Art. 13

Abrogato

13. Ordinanza del 25 agosto 1982¹⁶ sull'osservazione della congiuntura

Art. 3 cpv. 1

Abrogato

Art. 4

Abrogato

**14. Ordinanza del 12 dicembre 1977¹⁷ su la cooperazione allo sviluppo
e l'aiuto umanitario internazionali**

Art. 26

Abrogato

III

Questa ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

12 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁵ RS 916.405.4

¹⁶ RS 951.951

¹⁷ RS 974.01

